

- 3) Arch. Z. M., nato a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Monti, presso il cui studio in Milano, Galleria San Babila, 4/A, ha eletto domicilio;
- 4) Dott.ssa Z. E. V., nata a Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Monti, presso il cui studio in Milano, Galleria San Babila, 4/A, ha eletto domicilio;
- 5) Dott.ssa M. E., nata a Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonelli, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria, 13, ha eletto domicilio;
- 6) Dr. R. R., nato a Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mancini e Luca Arigò, con studio in Cassano d'Adda, Via Leonardo da Vinci, 19, e domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Paolini, in Milano, via Carlo Crivelli, 15/1;
- 7) Rag. V. R., nato a Omissis rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mancini e Luca Arigò, con studio in Cassano d'Adda, Via Leonardo da Vinci, 19, e domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Paolini, in Milano, via Carlo Crivelli, 15/1;
- 8) Sig.ra P. P., nata a Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Travi, presso il cui studio in Busto Arsizio, Via G. Ferraris, 7, ha eletto domicilio;
- 9) Sig. D. N. C. N., nato a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe C. Salerno, presso il cui studio in R., Galleria Europa, 21, ha eletto domicilio;
- 10) Dott.ssa C. P., nata a Omissis rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonelli, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria, 13, ha eletto domicilio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione depositata in data 21.9.2006, la Procura attrice, sulla base di esposti firmati e degli esiti della verifica amministrativo - contabile effettuata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, eseguita presso il Comune di Omissis dal 23 settembre al 9 ottobre 2003, e trasmessa con nota in data 20 gennaio 2004, prot. n. 8307, ha esercitato l'azione erariale nei confronti dei convenuti di seguito indicati per il risarcimento del danno erariale da essi ritenuto cagionato, nei modi che sono più avanti meglio

specificati, in relazione al conferimento delle indennità per posizioni organizzative, alla costituzione del fondo ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, alle modalità di utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 e, infine, alla misura del trattamento accessorio erogato al personale dirigente.

Nella citazione, più in particolare, la Procura attrice individua quattro distinte poste di danno, individuabili rispettivamente nei termini di sintesi che seguono.

A) In ordine all'erogazione delle indennità per posizioni organizzative, l'organo requirente sostiene che dette posizioni organizzative sono state conferite - fatta eccezione per due casi - senza previa individuazione ed attribuzione degli obiettivi specifici che ciascun titolare avrebbe dovuto conseguire nel periodo di riferimento, addirittura con effetto retroattivo per il periodo dal maggio 2001 al maggio 2002, con conseguente svilimento della finalità di incentivazione della produttività mediante programmazione per obiettivi, come richiesto dalle norme dei contratti collettivi sopra richiamate, ed in assenza, fino al 2003, anche del PEG. In particolare, afferma la Procura attrice, in conseguenza della mancata attribuzione preventiva degli obiettivi ai singoli titolari per ciascun periodo di riferimento, è venuta meno anche la funzione propria del procedimento di programmazione - attribuzione degli obiettivi / verifica dei risultati - che costituisce, oltre che il necessario presupposto giuridico legittimante la corresponsione dei trattamenti economici in esame, l'unica utilità conseguibile dall'amministrazione nell'erogazione dei trattamenti economici accessori che lo presuppongono. Di fatto, quindi, anche il procedimento di valutazione è stato reso vano, in quanto ha realizzato una mera valutazione ex post non dei risultati individualmente raggiunti, in relazione agli obiettivi assegnati, ma dell'ordinaria attività lavorativa svolta dai titolari, già esaustivamente retribuita con l'ordinario trattamento fondamentale.

A fronte dell'attribuzione del trattamento accessorio del personale destinatario delle posizioni organizzative in violazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999 e degli artt. 21 e 28 del CCDI approvato il 23 gennaio 2001 e senza alcuna utilità per l'amministrazione, il relativo danno è stato **quantificato in complessivi € 263.678,32** dalla Procura, che ne chiede l'imputazione ai dirigenti autori

dell'illegittimo conferimento delle P.O., ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D. Lgs.vo n. 165/2001, a norma del quale "i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori", secondo la seguente ripartizione, operata sulla base del concreto apporto causale alla verifica del danno:

1) Dr. S. G., nato a Omissis, in qualità di Segretario Comunale e Direttore Generale che ha reso parere favorevole alla deliberazione della Giunta Comunale in data 15 gennaio 2002, n. 4, Presidente del Nucleo di Valutazione e dirigente che ha sottoscritto tutte le determinazioni dirigenziali sopra citate e liquidato le retribuzioni di risultato con determinazioni n. 7 del 2003 e 6 del 2004: € 210.942,66, pari all'80 % del danno arrecato;

2) Arch. A. B., nato a Omissis, in qualità di dirigente che ha sottoscritto del citate determinazioni n. 98, 99, 100 e 101 del 2002: € 14.580,14, pari al 20 % delle somme erogate in esecuzione delle stesse;

3) Arch. Z. M., nato a Omissis, in qualità di dirigente che ha sottoscritto le citate determinazioni n. 30, 31 e 259 del 2002, n. 130 del 2003 e n. 6 del 2004: € 25.426,22, pari al 20 % delle somme erogate in esecuzione delle stesse;

4) Dott.ssa Z. E. V., nata a Omissis, in qualità di dirigente che ha sottoscritto le citate determinazioni n. 250, 251, 546 e 547 del 2002, n. 289 e 290 del 2003 e n. 68 e 69 del 2004: € 12.729,30, pari al 20 % delle somme erogate in esecuzione delle stesse.

B) Quanto all'erronea quantificazione, in eccesso, del fondo disciplinato dall'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, ritenuta fonte di danno per la parte eccedente gli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale, in quanto effettivamente erogata al personale, la Procura attrice la imputa alla condotta gravemente colposa del dirigente responsabile e del collegio dei revisori dei conti, al quale è demandato il controllo della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Siffatto danno, derivante dall'incremento - ritenuto indebito dall'organo requirente - dei fondi di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b), del CCNL dell'1.4.1999, rispettivamente per i periodi 2000-2002 e 1999-2000, e del fondo di cui all'art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, per l'anno 2002, è stato

quantificato dalla Procura attrice in complessivi € 327.060,18, con imputazione, oltre che alla dirigente responsabile dell'esatta quantificazione degli oneri contrattuali, anche ai componenti del Collegio dei revisori che non ne hanno rilevato le descritte illegittimità, secondo la ripartizione che segue, pro quota e senza vincolo di solidarietà, sulla base del concreto apporto causale alla verifica del danno, come desumibile dai fatti accertati e dalle competenze a ciascuno attribuite:

1) Dott.ssa M. E., nata a Omissis, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione, Sviluppo e Programmazione delle Risorse Umane competente a quantificare le risorse contrattuali, componente di delegazione di parte pubblica che ha stipulato il citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e funzionario che ha reso parere favorevole alla deliberazione della G.C. in data 23 gennaio 2001, n. 19: € 228.942,13, pari al 70 % del danno arrecato;

2) Dr. D. G., nato a Omissis e deceduto il Omissis, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e non ha riscontrato l'illegittima composizione del fondo ex art. 15 CCNL per gli anni dal 1999 al 2002: € 32.706,02;

3) Dr. R. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e non ha riscontrato l'illegittima composizione del fondo ex art. 15 CCNL per gli anni dal 1999 al 2002: € 32.706,02;

4) Rag. V. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e non ha riscontrato l'illegittima composizione del fondo ex art. 15 CCNL per gli anni dal 1999 al 2002: € 32.706,02.

C) Per quel che concerne invece l'irregolare utilizzo del fondo ex art. 17 CCNL 1° aprile 1999, la Procura attrice contesta l'avvenuta erogazione del trattamento accessorio previsto dall'art. 17, comma 2, lett. a), teso ad incentivare la produttività, in violazione dei criteri e delle finalità disciplinate dallo stesso art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), in quanto realizzata secondo il metodo c.d. "a pioggia", con conseguente mancato raggiungimento delle finalità di incentivazione delle prestazioni lavorative del personale correlata al merito individuale e/o collettivo, in modo selettivo, ed a prescindere dai risultati

accertati dal sistema permanente di valutazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL 31 marzo 1999, predisposto, dal Comune di Omissis, solo con il CCDI in data 31 gennaio 2001, più volte citato. In particolare, con accordo decentrato in data 1° giugno 2000 si stabiliva di erogare, per l'anno 1999, il compenso in esame a favore di tutto il personale comunale, in modo indifferenziato e non selettivo, esclusivamente sulla base della presenza in servizio, della categoria di appartenenza e dell'assenza di sanzioni disciplinari, criteri in palese contrasto con quelli previsti dal citato CCNL, e tali criteri (riassumibili nella formula dell'erogazione "a pioggia") sono stati utilizzati anche per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Di conseguenza, secondo la Procura attrice, la spesa erogata per il fondo di produttività collettiva per gli anni dal 2000 al 2002, che ammonta ad € 1.022.780,22, costituisce danno erariale che deve essere imputato agli amministratori ed ai funzionari che hanno composto la delegazione di parte pubblica, che ha sottoscritto i predetti accordi decentrati nulli, e che vi hanno dato attuazione con le determinazioni dirigenziali citate (70 % del danno totale, suddiviso in parti uguali), ed ai membri del collegio dei revisori, che non hanno rilevato le predette illegittimità e nullità degli accordi decentrati stipulati ed applicati in violazione della chiara disciplina recata dal CCNL (30 % del danno totale, suddiviso in parti uguali), secondo la seguente ripartizione:

- 1) Sig.ra P. P., nata a Omissis, Sindaco, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto l'accordo decentrato in data 8 luglio 2003: € 67.306,63;
- 2) Sig. D. N. C. N., nato a Omissis, Assessore, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto gli accordi decentrati in data 1° giugno 2000, 31 gennaio 2001 e 11 aprile 2002: € 171.342,08;
- 3) Dr. S. G., nato a Omissis, Segretario Comunale e Direttore Generale, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto gli accordi decentrati in data 31 gennaio 2001, 11 aprile 2002 e 8 luglio 2003: € 238.648,72;
- 4) Dr. S. P. P., nato a Omissis, Segretario Comunale, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto l'accordo decentrato in data 1° giugno 2000: (prescritto);

5) Dott.ssa M. E., nata a Omissis, Dirigente del Servizio Gestione, Sviluppo e Programmazione delle Risorse Umane, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto gli accordi decentrati in data 1° giugno 2000, 31 gennaio 2001 e 11 aprile 2002: € 171.342,08;

6) Dott.ssa C. P., nata a Omissis, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto l'accordo decentrato in data 8 luglio 2003: € 67.306,63;

7) Dr. D. G., nato a Omissis, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e competente al controllo di tutti gli accordi decentrati in esame: € 102.278,02;

8) Dr. R. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei .revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e competente al controllo di tutti gli accordi decentrati in esame: € 102.278,02;

9) Rag. V. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei revisori che ha reso il parere di compatibilità del citato CCDI in data 31 gennaio 2001 e competente al controllo di tutti gli accordi decentrati in esame: € 102.278,02.

D) Quanto, infine, all' irregolare attribuzione di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL in data 12 febbraio 2002, l'organo requirente osserva nella citazione che, mentre l'art. 1, comma 3, del CCNL in esame, concernente il biennio economico 2000/2001, ha rideterminato lo stipendio tabellare annuo della qualifica dirigenziale in € 36.151,98, a decorrere dal 1° settembre 2001, comprensivo, tra gli altri, di "un importo annuo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale" (art. 1, comma 3, lett. e), si da rendere necessaria, all'atto del conferimento dei nuovi stipendi tabellari, la riduzione dell'indennità di posizione dei dirigenti del corrispondente importo annuo di € 3.356,97, il Comune di Omissis, con CCDI in data 3 aprile 2002, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 maggio 2002, n. 193, a soli tre mesi dall'entrata in vigore del CCNL, ha disposto l'immediato reintegro dell'indennità di posizione spettante ai

dirigenti secondo la misura prevista dal citato art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL, attribuendo, così, ai dirigenti una quota della retribuzione di posizione che non poteva essere corrisposta per espressa previsione del CCNL, si da far propendere l'organo requirente per la nullità in parte qua del ridetto CCDI in ragione dell'evidente contrasto con l'espressa previsione del CCNL.

Evidenza in particolare la Procura attrice che, in esecuzione del citato CCDI, considerato come si è detto nullo, l'amministrazione ha sostenuto la **spesa complessiva pari ad € 81.762,40**, che costituirebbe danno erariale in quanto risolvendosi nell'erogazione contra legem di una quota di trattamento accessorio dei dirigenti corrisposto, quindi, con nessuna utilità per l'amministrazione erogante. Tale danno viene imputato agli amministratori ed ai funzionari di seguito indicati, che hanno composto la delegazione di parte pubblica stipulante il predetto CCDI ritenuto nullo, e che hanno reso parere favorevole alla citata Del. G.C. n. 193 del 2002 (70 % del danno totale, suddiviso in parti uguali), ed ai membri del collegio dei revisori, che non hanno rilevato le predette illegittimità e nullità del CCDI del 23 maggio 2002, stipulato ed applicato in violazione della chiara disciplina recata dal CCNL (30 % del danno totale, suddiviso in parti uguali), secondo la seguente ripartizione:

- 1) Sig. D. N. C. N., nato a Omissis, Assessore, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto il CCDI in data 3 aprile 2002: € 19.077,89;
- 2) Dr. S. G., nato a Omissis, Segretario Comunale e Direttore Generale, in qualità di componente della delegazione di parte pubblica che ha sottoscritto il CCDI in data 3 aprile 2002: € 19.077,89;
- 3) Dott.ssa M. E., nata a Omissis, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione, Sviluppo e Programmazione delle Risorse Umane che ha reso parere favorevole alla deliberazione della Giunta Comunale in data 14 maggio 2002, n. 193: € 19.077,89;
- 4) Dr. D. G., nato a Omissis, in qualità di Presidente del Collegio dei revisori competente al controllo del CCDI in data 23 maggio 2002: € 8.176,24;
- 5) Dr. R. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei revisori competente al controllo del CCDI in data 23 maggio 2002: € 8.176,24;

6) Rag. V. R., nato a Omissis, in qualità di Componente del Collegio dei revisori competente al controllo del CCDI in data 23 maggio 2002: € 8.176,24.

Riassuntivamente, per le causali sopra rispettivamente indicate, l'ammontare complessivo del danno ritenuto arrecato dal comportamento gravemente colposo dei predetti amministratori e funzionari, è stato **quantificato dalla Procura attrice in citazione in € 1.695.281,12** - al lordo della detrazione della quota imputabile al Dr. D. G., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni - da ripartirsi tra gli altri responsabili secondo le seguenti misure:

- 1) Dr. S. G., nato a Omissis: € 468.669,27;
- 2) Arch. A. B., nato a Omissis: € 14.580,14;
- 3) Arch. Z. M., nato a Omissis: € 25.426,22;
- 4) Dott.ssa Z. E. V., nata a Omissis: € 12.729,30;
- 5) Dott.ssa M. E., nata a Omissis: € 419.362,10;
- 6) Dr. R. R., nato a Omissis: € 143.160,28;
- 7) Rag. V. R., nato a Omissis: € 143.160,28;
- 8) Sig.ra P. P., nata a Omissis: € 67.306,63;
- 9) Sig. D. N. C. N., nato ad Omissis: € 190.419,98;
- 10) Dr. S. P. P., nato a Omissis: (prescritto);
- 11) Dr. D. G. nato a Omissis, deceduto il Omissis: € 143.160,28;
- 12) Dott.ssa C. P., nata a Omissis: € 67.306,63.

In data 22.10.2007 perveniva per il convenuto S. comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Scarcello, con la quale si deduceva - quanto alla prima posta di danno - l'inesistenza del pregiudizio e della colpa grave, oltre che la prescrizione dell'azione erariale per le condotte tenute prima del 4.4.2001, e la carenza di legittimazione passiva del convenuto per il tempo antecedente al momento della sua nomina a Direttore generale del Comune di Omissis (l'interessato, nominato segretario comunale con decorrenza 23.4.2001, assumeva la qualifica di Direttore generale per effetto di decreto sindacale del 19.6.2001), con

conseguenziale necessità, comunque, di ridurre l'addebito prospettato dalla Procura attrice. In particolare, il convenuto affermava che, nell'assetto organizzativo venutosi a creare anzitutto per effetto della delibera G.C. n. 251 del 19.6.2001 e del lavoro svolto dal Nucleo di valutazione, il conferimento delle P.O. rientrava nelle competenze dei singoli dirigenti, sebbene la nomina e le valutazioni venissero assunte con provvedimento successivo, a valenza di ratifica, consentita ai sensi della l. n. 241 del 1990, nel testo vigente all'epoca dei fatti.

Secondo il convenuto, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura attrice, gli obiettivi relativi alle P.O. conferite erano fissati, risultando essi (in termini specifici) tanto dalle schede di rilevazione predisposte per la valutazione delle P.O. e approvate con delibera della G.C. n. 423 del 27.11.2001 quanto dalla relazione revisionale e programmatica, essenzialmente secondo una tecnica per relationem. Aggiungeva, infine, che anche il PEG esisteva, pur essendo stato redatto a schema libero, e che a metà 2002 anche i dirigenti avevano collaborato alla predisposizione degli obiettivi di gestione per il 2002, insistendo per l'infondatezza della tesi accusatoria, in quanto poggiante sulla pretesa mancata fissazione degli obiettivi.

In ordine al quantum, in via gradata, il convenuto S. ne domandava in ogni caso la riduzione, ritenendo che - anche laddove dovesse essere considerata come indebitamente erogata la retribuzione di risultato - non per ciò solo eguale sorte dovrebbe <<necessariamente>> avere quella di posizione, legata unicamente alla titolarità della P.O. conferita, e che, comportando il conferimento delle P.O. la non erogazione ai soggetti conferitari delle competenze accessorie e delle indennità che sarebbero loro altrimenti spettate (art. 10, comma 1, CCNL dell'1.4.1999), le relative somme dovrebbero essere comunque detratte dall'importo addebitato dalla Procura attrice in citazione. In ogni caso, si escludeva la sussistenza del necessario requisito della colpa grave.

Quanto alla posta di danno inerente la sottoscrizione degli accordi decentrati che avrebbero comportato il riconoscimento <<a pioggia>> a tutti i dipendenti del trattamento accessorio di cui all'art. 17 CCNL dell'1.4.1999, teso a incentivare la produttività, il convenuto contestava la pretesa impossibilità di

erogazione a tutto il personale, invocando una logica della retribuzione di gruppo rinvenibile nella contrattazione, in presenza (come nel caso di specie) di un oggettivo miglioramento gestionale della produttività (della cui presunta assenza la Procura attrice non avrebbe fornito alcuna prova) in relazione agli obiettivi, fissati nei modi anzidetti, in una situazione di progressiva diminuzione del personale in servizio. E sottolineava che la combinazione fra le schede di rilevazione redatte successivamente secondo il modello predisposto dall'ARAN, le schede predisposte per il conferimento delle P.O. e la relazione previsionale e programmatica formerebbe un sistema comunque utile e coerente a dimostrare la correlazione obiettivi e risultati, dal quale nella specie risulterebbe un forte risparmio di risorse piuttosto che il preteso danno patito dall'amministrazione.

Concludevano, gli scritti defensionali del convenuto, osservando che, anche ad applicarlo con criterio selettivo, come pretenderebbe la Procura, il premio di produttività andava in ogni caso attribuito ai lavoratori nel 100 % del suo importo, sicché sarebbe stato soltanto ripartito diversamente, il che esclude che possa essere addebitato nella sua interezza a titolo di danno erariale (anche perché in caso di mancata stipula dei nuovi accordi decentrati avrebbero conservato valore quelli antecedenti). Ancora, afferma che l'accordo decentrato dell'11.4.2002 alla cui sottoscrizione egli ebbe a partecipare, era di fatto vincolato nei contenuti alle aspettative ingenerate nei lavoratori e nei sindacati dai precedenti accordi, in punto di politiche retributive, sicché uno spazio di contrattazione reale non sussisteva, a pena di paralisi dell'attività istituzionale.

Da ultimo, quanto alla posta di danno ravvisata nell' irregolare attribuzione - con CCDI del 23.5.2002 - di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL del 12.2.2002, attraverso il ripristino della vecchia misura dell'indennità di posizione, deduceva che il CCNL non ne vieta affatto il reintegro, ma si limita invece ad escludere l'ammissibilità di un automatismo, essendo il reintegro subordinato alla riduzione stabile dell'organico dei dirigenti (come sarebbe avvenuto nella specie). Sul punto, concludeva contestando la sussistenza del necessario requisito della colpa grave,

instando anche in tal caso, in via gradata, per la riduzione dell'addebito e opponendosi al cumulo fra interessi e rivalutazione. Formulava, da ultimo, richieste istruttorie e di CTU.

In data 25.10.2007, perveniva per i convenuti B., Z. e Z., comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Monti, con la quale si deduceva, quanto all'erogazione dell'indennità per P.O., che - essendo queste ultime finalizzate allo svolgimento di particolari attività (ivi incluse quelle direttive di unità organizzative di particolare complessità) non rientranti nelle ordinarie mansioni del personale - il danno non sussisterebbe perché la previsione e il conferimento delle P.O. ha costituito elemento essenziale del processo di riorganizzazione delle struttura amministrativa del Comune e, quindi, del notevole risparmio di spesa per tal via conseguito e perché, ai sensi dell'art. 28 del CCNL, il presupposto del conferimento della P.O. non è l'assegnazione degli obiettivi ma solo lo svolgimento di determinate funzioni ed attività; in via gradata, si faceva inoltre osservare che il conferimento delle P.O. ha comportato la non erogazione ai soggetti conferitari delle competenze accessorie e delle indennità che sarebbero loro altrimenti spettate, sicché le relative somme dovrebbero essere comunque detratte dall'importo addebitato dalla Procura attrice; ancora, si affermava che nella specie non vi sarebbe stata un'attribuzione retroattiva di incarichi non svolti prima del formale conferimento delle P.O., bensì il mero riconoscimento che tali incarichi erano già stati svolti prima del loro formale conferimento; infine, si contestava l'addebitabilità - fra le somme erogate ai titolari di P.O. - anche della quota liquidata a titolo di retribuzione di risultato, presupponendo essa una valutazione spettante al solo Nucleo di valutazione, i cui componenti non sono stati evocati in giudizio, né d'altra parte avendo i ridetti convenuti avuto alcuna parte nella assunzione dei relativi impegni di spesa.

In data 25.10.2007, perveniva per i convenuti R. e V. comparsa di costituzione e risposta degli avv.ti Mancini e Arigò, con la quale si deduceva, in rito, la nullità dell'atto di citazione per la sua emissione dopo il decorso del 120° giorno dalla scadenza del termine di legge, e, in ogni caso, relativamente alla posta di danno inerente l'erronea quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, per indeterminatezza della pretesa creditoria (non essendo stata indicata alcuna specifica determinazione

dirigenziale di erogazione dei fondi contestati); nel merito, i) invocava la prescrizione (nel minimo, parziale) dell'azione erariale, ii) riteneva il preteso danno carente dei requisiti di certezza e attualità per non essere ancora decorso il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione esercitabile dal Comune nei confronti dei percettori delle somme illegittimamente erogate, e insussistente il nesso di causalità fra evento dannoso e condotta dei revisori (che all'esito dell'ispezione ministeriale misero in mora i vertici dell'amministrazione affinché procedessero alla ripetizione di dette somme), e iii) contestava i comportamenti omissivi (essenzialmente, non aver rilevato la presenza di CCDI, ancorché le relative spese debbano risultare dal rendiconto della gestione, e non aver controllato il loro contenuto) addebitati ai revisori, puntualizzando che l'attestazione ad essi richiesta non equivale a un parere, che la tecnica di erogazione <<a pioggia>> fuoriesce in ogni caso dall'ambito in cui essi sono tenuti a svolgere attività di controllo, e che questa va effettuata oltre tutto <<a campione>>. Da ultimo, nel confermare comunque l'insussistenza del necessario requisito della colpa grave, in ordine a tutte le poste di danno contestate, si contestava la duplicazione di una posta di danno (per euro 327.060,18), addebitata una prima volta a titolo di erronea quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, e una seconda volta a titolo di indebita utilizzazione del fondo di cui all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.

In data 22.10.2007, perveniva per la convenuta P. comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Travi, con la quale si deduceva, quanto all' irregolare attribuzione - con CCDI del 23.5.2002 - di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL in data 12 febbraio 2002, che il c.d. travaso di 3.356,97 euro dall'indennità di posizione alla retribuzione tabellare dei dirigenti se era tesa ad aumentare quest'ultima non intendeva però cristallizzare all'importo così ridotto la prima, non essendo rivenibile nella contrattazione collettiva alcuna disposizione che vietasse agli enti locali di incrementarla unilateralmente, nei limiti di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL 1999. Pertanto, instava per l'assoluzione, e, in via gradata, per la riduzione dell'addebito, opponendosi al cumulo fra interessi e rivalutazione.

In data 24.10.2007, perveniva per la convenuta C. comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Bonelli, con la quale si deduceva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva per aver preso parte alla delegazione di parte pubblica in qualità di semplice funzionario, privo, come tale, del potere di partecipare alle trattative e di sottoscrivere gli accordi (sarebbe stata semplice verbalizzante); per il resto, affermava che mancano danno e colpa grave, per ragioni analoghe a quelle eccepite dagli altri convenuti, instando in via subordinata per la riduzione dell'addebito, al fine in particolare di tener conto del ruolo delle OO.SS. Si opponeva, infine, al cumulo fra interessi e rivalutazione e formulava richieste istruttorie.

In data 24.10.2007, perveniva per il convenuto D. N. comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Salerno, con la quale si deduceva anzitutto la nullità della citazione per errore del PM nell'identificazione del luogo di esecuzione della notifica e per la mancata sovrapposizione temporale del termine di 120 gg. in concreto decorso rispetto a quello valevole per gli altri convenuti, osservando che, essendovi litisconsorzio necessario rispetto a tutti i membri della giunta comunale, la mancata notifica della citazione e dell'invito non sarebbe rimediabile attraverso il potere sindacatorio (in via subordinata, si chiede però l'integrazione del contraddittorio); nel merito, instava per la declaratoria di prescrizione e, in via gradata, di assenza di danno e colpa grave, contestando in specie la mancata produzione di quei miglioramenti cui era vincolata l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 17 del CCNL (a conforto richiamava le risultanze della perizia del Prof. R., evocata anche da altri convenuti) e invocando l'insiducabilità nel merito dell'autonomia negoziale delle parti; in proposito, rammentava che l'art. 4 del CCNL dell'1.4.1999 demanda alla contrattazione integrativa a livello di ente la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, ed esponendo per il resto motivi analoghi a quelle eccepiti dagli altri convenuti; chiedeva, infine, in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'addebito, per tener conto del ruolo delle OO.SS., opponendosi al cumulo fra interessi e rivalutazione.

In data 24.10.2007, perveniva per il convenuto M. comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Bonelli, con la quale si deduceva, nel merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale (in quanto riferita alla sottoscrizione del CCDI del 31.1.2001), e, in via gradata, l'assenza di danno e colpa grave, in particolare, quanto all'indebito incremento dei fondi di cui all'art. del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 48, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, invocando con riferimento alla lett. a) la sussistenza di un errore materiale, con riferimento alla lett. b), la legittimità dell'incremento, e, con riferimento al citato art. 48, comma 3, la propria estraneità ai fatti, esponendo per il resto per ragioni analoghe a quelle eccepite dagli altri convenuti; instava in via ulteriormente subordinata per la riduzione dell'addebito, al fine di tener conto del ruolo delle OO.SS., e si opponeva anch'essa al cumulo fra interessi e rivalutazione, formulando richieste istruttorie.

Nel merito, dunque, la rispettiva contestazione della prospettazione attorea da parte degli odierni convenuti si fonda, in estrema sintesi, sui seguenti argomenti:

A) quanto all'erogazione dell'indennità per P.O., che - essendo queste ultime finalizzate allo svolgimento di particolari attività (ivi incluse quelle direttive di unità organizzative di particolare complessità) non rientranti nelle ordinarie mansioni del personale - il danno non sussisterebbe perché la previsione e il conferimento delle P.O. ha costituito elemento essenziale del processo di riorganizzazione delle struttura amministrativa del Comune e, quindi, del notevole risparmio di spesa per tal via conseguito e perché, ai sensi dell'art. 28 del CCNL, il presupposto del conferimento della P.O. non è l'assegnazione degli obiettivi ma solo lo svolgimento di determinate funzioni ed attività; in via gradata, si fa inoltre osservare che il conferimento delle P.O. ha comportato la non erogazione ai soggetti conferitari delle competenze accessorie e delle indennità che sarebbe loro altrimenti spettate, sicché le relative somme dovrebbero essere comunque detratte dall'importo addebitato dalla Procura attrice; ancora, si sostiene che nella specie non vi sarebbe stata un'attribuzione retroattiva di incarichi non svolti prima del formale conferimento delle P.O., bensì il mero riconoscimento che tali incarichi erano già stati svolti prima del loro formale conferimento; infine, si contesta l'addebitabilità - fra le somme erogate ai titolari di P.O.

- anche della quota liquidata a titolo di retribuzione di risultato, presupponendo essa una valutazione cui spettante al solo Nucleo di valutazione, i cui componenti non sono stati evocati in giudizio;

B) quanto all'erronea quantificazione, in eccesso, del fondo disciplinato dall'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, che essa sarebbe dovuta ad un mero errore materiale nell'appostazione delle relative somme, riferite all'art. 15, comma 1, del CCNL, anziché (come doveva essere) all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, con automatica riproduzione dell'erroneo inserimento iniziale nei due anni successivi;

C) quanto all'irregolare utilizzo del fondo ex art. 17 CCNL 1° aprile 1999, che - se è vero che con il CCDI del 31.1.2001 era stato introdotto il sistema di valutazione permanente che, tuttavia, causa la mancata approvazione del PEG, non poteva entrare a regime e induceva le parti a concordare, per l'anno 2000, in via transitoria, il sistema di incentivazione utilizzato per l'anno 1999 (idem per gli anni 2001 e 2002), in difformità quindi da quanto stabilito nel CCNL - la non idoneità di detto criterio a conseguire quei miglioramenti dell'efficienza dei servizi, della prestazione individuale e collettiva previsti dal medesimo CCNL, e, di riflesso, la sua idoneità a fondare un danno erariale pari all'intero importo erogato ai sensi del citato art. 17, è dimostrata dalla perizia di parte redatta dal Prof. R., descrivente i progetti innovativi (quale quello del polo fieristico) e di miglioramento attuati da tutta la struttura organizzativa negli anni 2000-2002, in relazione all'attivazione di nuovi servizi, al miglioramento dei servizi esistenti ed all'incremento della produttività, in un contesto di sensibile riduzione del personale dipendente e blocco delle assunzioni, con risparmi di spesa superanti il contestato danno erariale; il quale, si aggiunge negli scritti defensionali, non sussisterebbe anche perché l'art. 17 del CCNL non imponeva l'utilizzazione del relativo Fondo con carattere <<selettivo>> (solo, cioè, a vantaggio dei migliori), bensì ne consentiva l'erogazione a tutti coloro che avessero svolto un'attività assolutamente positiva nel concorrere a realizzare specifici piani e progetti strumentali e di risultato, avendo di mira il <<merito di gruppo>> oltre che quello <<individuale>>, né essendo preteso dalla norma contrattuale in parola un controllo qualitativo da svolgersi secondo una particolare modalità tipica;

D) quanto, infine, all' irregolare attribuzione - con CCDI del 23.5.2002 - di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL in data 12 febbraio 2002, che il c.d. travaso di 3.356,97 euro dall'indennità di posizione alla retribuzione tabellare dei dirigenti se era tesa ad aumentare quest'ultima non intendeva però cristallizzare all'importo così ridotto la prima, non essendo rivenibile nella contrattazione collettiva alcuna disposizione che vietasse agli enti locali di incrementarla unilateralmente, nei limiti di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL 1999.

All'udienza del 15.11.2007, il rappresentante della Procura ribadiva la prospettazione attorea, insistendo per la condanna; parimenti, i difensori dei convenuti costituitisi ribadivano le argomentazioni sviluppate nelle rispettive memorie di costituzione.

Al termine dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va evidenziato, in estrema sintesi, che il convenuto S. ha dedotto la prescrizione dell'azione erariale per le condotte tenute prima del 4.4.2001, nonché la carenza di legittimazione passiva per il tempo antecedente al momento della sua nomina a Direttore generale del Comune di Omissis (l'interessato, nominato segretario comunale con decorrenza 23.4.2001, assumeva la qualifica di Direttore generale per effetto di decreto sindacale del 19.6.2001); che i convenuti R. e V. instavano per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per la sua emissione dopo il decorso del 120° giorno dalla scadenza del termine di legge, e, in ogni caso, relativamente alla posta di danno inerente l'erronea quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, per quella di indeterminatezza della pretesa creditoria (non essendo stata indicata alcuna specifica determinazione dirigenziale di erogazione dei fondi contestati); che il convenuto C. deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver preso parte alla delegazione di parte pubblica in qualità di semplice funzionario, privo, come tale, del potere di partecipare alle trattative e di sottoscrivere gli accordi (sarebbe stata semplice verbalizzante); che il convenuto D. N. instava per la declaratoria di nullità della citazione per errore del PM nell'identificazione del luogo di esecuzione della notifica e per la mancata sovrapposizione temporale del

termine di 120 gg. in concreto decorso rispetto a quello valevole per gli altri convenuti, osservando che, essendovi litisconsorzio necessario rispetto a tutti i membri della giunta comunale, la mancata notifica della citazione e dell'invito non sarebbe rimediabile attraverso il potere sindacatorio (in via subordinata, chiedeva peraltro l'integrazione del contraddittorio); che, infine, la convenuta M., eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale (in quanto riferita alla sottoscrizione del CCDI del 31.1.2001).

Con riferimento alle deduzioni difensive del convenuto S., inerenti la pretesa prescrizione dell'azione erariale per le condotte tenute prima del 4.4.2001, nonché la carenza di legittimazione passiva per il tempo antecedente al momento della sua nomina a Direttore generale del Comune di Omissis, il Collegio ritiene che esse vadano entrambe rigettate (al pari della simile deduzione della convenuta M., da essa sviluppata con riguardo alla sottoscrizione del CCDI del 31.1.2001), giacché - essendo in contestazione l'indebita erogazione di somme da parte dell'amministrazione comunale - in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, SS.RR., sent. n. 5/2007/QM), la prescrizione inizia in simili casi a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo (e di conseguenza, quanto alla legittimazione passiva, si rivestiva un ruolo che avrebbe consentito di evitare) la corresponsione ai soggetti non aventi titolo, e in specie dai singoli mandati di pagamento, piuttosto che da quello in cui sono stati adottati gli atti di cui quella corresponsione costituisce attuazione.

In ordine alle deduzioni difensive dei convenuti R. e V., relativamente alla richiesta declaratoria di nullità dell'atto di citazione per la sua emissione dopo il decorso del 120° giorno dalla scadenza del termine di legge, essa va respinta giacché, tenuto conto della pacifica applicazione al riguardo dell'istituto della sospensione feriale dei termini, nonché della sufficienza del deposito dell'atto di citazione, ai fini della sua emissione, nella segreteria sezionale, il prescritto termine risulta in concreto esser stato rispettato (dovendosi tenere distinti, ai fini che qui interessano, emissione e recettività della citazione); per ciò che invece concerne la posta di danno inerente l'erronea quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, la pretesa indeterminatezza della pretesa creditoria (non essendo stata indicata alcuna specifica determinazione dirigenziale di erogazione dei fondi contestati) non appare ravvisabile,

addebitandosi ai convenuti di non aver rilevato, nella loro specifica qualità professionale e nel ruolo di garanzia da essi rivestito in seno all'ente locale, l'inesattezza occorsa nell'appostazione in bilancio (quindi, nella fase <<a monte>>) delle relative somme. Neppure accoglibile si rivela, infine, la dedotta eccezione di prescrizione - con riferimento, in particolare, alle poste inerenti l'irregolare costituzione del fondo ex art. 15 CCNL e l'improprio utilizzo del fondo ex art. 17 CCNL - ribadendosi che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione inizia in simili casi a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo la corresponsione ai soggetti non aventi titolo, e in specie dai singoli mandati di pagamento, piuttosto che da quello in cui sono stati adottati gli atti di cui quella corresponsione costituisce attuazione.

Quanto alle deduzioni difensive del convenuto D. N., la pretesa nullità della citazione per errore del PM nell'identificazione del luogo di esecuzione della notifica, anche ove ricorrente, risulterebbe comunque in concreto non conferente perché sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio, mentre, per quanto attiene alla mancata sovrapposizione temporale del termine di 120 gg. in concreto decorso rispetto a quello valevole per gli altri convenuti, nel presupposto che sussisterebbe un litisconsorzio necessario rispetto a tutti i membri della giunta comunale, vale rammentare che, secondo SS.RR., sent. n. 1 del 2005, nella ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni di cui all'art. 5, primo comma, del D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e successive modificazioni decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre; in tutte le altre ipotesi - da ritenersi, dunque, comunque ammissibili - detto termine decorre autonomamente per ciascun indagato dalla data di notifica dell'invito nei suoi confronti. In ordine, invece, alla formulata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri membri della giunta comunale, il Collegio ritiene di non accoglierla, per ragioni di economia processuale, potendosi egualmente procedere nei confronti dell'odierno convenuto (così come della convenuta P.) salva la necessità di tener conto, nella quantificazione dell'eventuale addebito, della

sola quota parte del danno (in ipotesi, fra l'altro, diversamente ripartibile fra i componenti l'organo giuntale in considerazione del ruolo specificamente rivestito da ciascuno) ad essi riferibile.

2. Passando al merito, si espone quanto segue.

2.1 In relazione alla posta di danno concernente il conferimento delle indennità per posizioni organizzative, è noto che queste ultime rappresentano un istituto contrattuale introdotto nel nostro ordinamento a seguito della privatizzazione del pubblico impiego.

Inizialmente previste dall'art. 45 comma 3 del D.L. 29/93 e successive modifiche, consistono nel conferimento di incarichi al personale inquadrato nell'area D, relativi all'effettuazione di compiti che implicano elevate capacità culturali e professionali.

La normativa contrattuale vigente all'epoca dei fatti in contestazione (art. 8 CCNL del 31.3.1999) prevedeva la possibilità del conferimento delle P.O. attraverso tre specifiche tipologie:

1. per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
2. per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
3. per lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

L'incarico di P.O. andava conferito con atto scritto e motivato dal dirigente (art. 9 CCNL del 31.3.1999) per un periodo massimo non superiore a 5 anni rinnovabile e previa determinazione dei criteri generali con consultazione sindacale. L'incarico era revocabile prima della scadenza esclusivamente in due casi: intervenuti mutamenti organizzativi dell'ente che rendono non più necessaria la P.O. o in conseguenza di accertamento di risultati negativi.

Quest'ultima causa di revocabilità comportava, ovviamente, la necessità (e, di conseguenza, prima ancora, la possibilità) di valutazione annuale dell'operato del funzionario incaricato di P.O., con conseguente attribuzione proporzionale della retribuzione variabile.

Si tratta di un aspetto importante, nell'ambito del quale - come puntualizzato da questa Sezione, con sentenza n. 171 del 2008 - la competenza del Sindaco a provvedere trova equo contemperamento nelle garanzie del contraddittorio che assistono la posizione del soggetto revocato. L'art. 9, co. 3 del CCNL Comparto regioni ed autonomia locali sottoscritto il 31 marzo 1999 prevede, infatti, che lo "specifico accertamento di risultati negativi" - una delle condizioni della revoca anticipata degli incarichi di posizione organizzativa - sia formalizzato in una valutazione "non positiva" delle attività svolte dal dipendente previa acquisizione in contraddittorio delle valutazioni del soggetto interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale di propria fiducia (art. 9, co. 4).

Le problematiche relative ai criteri di valutazione del dipendente incaricato di P.O. ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato rappresentano uno dei principali "nodi" dell'istituto. La remunerazione dell'incarico di P.O. era infatti costituita (art. 10 CCNL 31.3.99) da una retribuzione di posizione e da una retribuzione di risultato ed il relativo fondo era soggetto a contrattazione con le OO.SS. relativamente alla ripartizione delle risorse aggiuntive (la cui individuazione doveva essere, invece, oggetto di concertazione) tra progressione economica e indennità di posizione e di risultato. Per l'importo della retribuzione di posizione (che secondo quanto previsto dall'art. 11 CCNL 31.3.99 doveva essere corrisposto per 13 mensilità) è stato fissato un range all'interno del quale spettava all'ente stabilire la graduazione della retribuzione in rapporto a ciascuna delle P.O. previamente individuate; la retribuzione di risultato, invece, era fissata in una percentuale (dal 10% al 25% della retribuzione di posizione), e doveva essere corrisposta solo nel caso di valutazione positiva del dipendente.

Infine, ai sensi del comma 1 del citato art. 10, la retribuzione della P.O., come sopra determinata, era omnicomprensiva anche con riferimento all'eventuale effettuazione di lavoro straordinario.

In tale contesto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che <<"la retribuzione di risultato" ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell'ente locale in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso (come, ad esempio, può essere lo

smaltimento delle pratiche arretrate, l'accelerazione dei tempi per definire le richieste di provvedimenti avanzate dai cittadini amministrati, eccetera). Ed a questi fini il personale viene stimolato, nella prospettiva appunto di conseguire tale indennità, ad intensificare e migliorare il rendimento della loro prestazione lavorativa.

Orbene l'art. 10, comma 3, del CCNL 1.4.1999 (Comparto Regioni ed Autonomie locali), ha chiaramente previsto che il compenso di cui si discute venga erogato a seguito di una valutazione annuale.>> (così, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 239 del 2006).

Da questa giurisprudenza - formatasi con riguardo a vicende nelle quali l'amministrazione sosteneva di aver rispettato i criteri generali stabiliti in sede di contrattazione decentrata (capacità realizzative/gestionali legate all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro; competenza e crescita professionale; capacità di relazione legate alla cooperazione ed alle relazioni personali; capacità di proposte innovative; risultati raggiunti), prendendo in considerazione le relazioni presentate dal Collegio dei revisori dei conti, aggiungendo che i risultati sarebbero stati in concreto raggiunti in funzione degli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale attraverso specifiche direttive e obiettivi programmatici indicati annualmente dalla Giunta municipale - il Collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi.

Ciò perché nella descritta ipotesi, così come nella vicenda per cui è causa, il ricorso a strumenti generici - diversi da quelli previsti dalla normativa per pervenire alla valutazione (specifica, per singolo dipendente) necessaria ad assicurare la finalità, sopra ricordata, che giustifica l'erogazione del compenso denominato "retribuzione di risultato" - non può infatti valere ad esonerare da responsabilità chi abbia consentito, con condotta attiva oppure omissiva, che detta erogazione avesse luogo.

In altri termini, la mancata predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del personale titolare di posizione organizzativa non può essere supplita altrimenti, come sarebbe se il sistema di valutazione delle performances personali fosse, per così dire, a geometria variabile (in tal senso, si v. la deduzione difensiva secondo la quale la combinazione fra le schede di rilevazione redatte successivamente secondo il modello predisposto dall'ARAN, le schede predisposte per il conferimento

delle P.O. e la relazione previsionale e programmatica formerebbe un sistema comunque utile e coerente a dimostrare la correlazione obiettivi e risultati).

In particolare, appare da escludere senz'altro la possibilità che una valutazione di tipo globale o complessivo dei risultati conseguiti - in rapporto a quelli attesi dall'amministrazione - dai dipendenti (rectius, dall'insieme dei dipendenti) incaricati di posizioni organizzative, si sostituisca a quella - necessariamente a carattere individualizzato - dei singoli titolari di posizione organizzativa. Oggetto di valutazione sono e debbono infatti restare i risultati conseguiti da ciascun titolare di posizione organizzativa. Diversamente, si spezza - all'evidenza, anche logicamente - la relazione funzionale che deve costantemente mettere a sistema l'effetto di incentivazione (ad un efficientamento del personale pubblico, però, non cieco, bensì strategico, in quanto orientato al conseguimento di obiettivi determinati con sufficiente precisione), i risultati preindividuati, e, infine, il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse declinazioni.

Quando siffatta relazione si spezza, ad avviso del Collegio, gli oneri derivanti dall'erogazione di tale forma di trattamento tendenzialmente finiscono con l'eccedere le utilità derivanti da un efficientamento che, per forza di cose, anche quando in concreto riscontrato non potrebbe essere altro che <<cieco>>, nel senso sopra indicato.

Questa conclusione si riflette anche sulla nota tecnica dell'erogazione dei compensi di cui si discute in misura eguale per tutti o quasi ("a pioggia", come si usa dire), la quale rivela con immediatezza il palese contrasto con le finalità incentivanti che rappresentano il fondamento logico stesso della "retribuzione di risultato", e questo persino laddove gli obiettivi siano stati predeterminati e il Nucleo di valutazione sia stato istituito (con ciò che questo implica). Infatti, delle due l'una: o l'erogazione a pioggia non trova in concreto fondamento (non rispondendo al vero che ciascuno abbia conseguito, nell'esatta misura in cui lo hanno fatto gli altri titolari di posizione organizzativa, gli obiettivi specificamente assegnatigli), oppure - ma si tratta di ipotesi di ben rara verifica, se non di scuola - tutti hanno davvero dato il massimo con pieno successo, ed hanno per conseguenza diritto all'erogazione della retribuzione in parola.

Tornando al punto che qui rileva, va detto che l'intrinseca essenzialità dell'individuazione degli obiettivi per i titolari di P.O. risulta ulteriormente confermata anche dalla giurisprudenza più recente di questa Sezione (sent. n. 171 del 2008, cit.), se è vero che un eventuale difetto di motivazione del provvedimento di revoca della posizione organizzativa - rispetto al quale anche la predeterminazione dei criteri è elemento che concorre a formare il necessario antecedente logico-giuridico - può costare all'ente locale una condanna al risarcimento del danno che risulti in tal modo cagionato al titolare della P.O. (esponendo l'autore della revoca a responsabilità per danno erariale, laddove incorso in negligenza nell'adozione dell'atto revocatorio).

E' per queste ragioni che, relativamente alla posta di danno inerente l'indebita erogazione delle indennità di risultato per posizioni organizzative, in carenza di predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del relativo personale, va pertanto affermata, ricorrendo evidentemente i presupposti richiesti dalla legge (ad iniziare dal nesso di causalità e dall'elemento soggettivo, ravvisabile, per questa così come le altre voci di danno non inerenti la costituzione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999, nella colpa grave costituente diretto riflesso della chiarezza e univocità delle norme contrattuali nella specie violate), la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti cui la posta in questione è stata contestata dalla Procura attrice, nei termini soggettivi e quantitativi che saranno di seguito specificati.

2.2 Quanto alla posta di danno inerente la costituzione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999, e in specie alla dedotta erronea quantificazione, in eccesso, del fondo disciplinato dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999, ritiene il Collegio che la prospettazione attorea, almeno per quanto versato in atti e per come sviluppata nel presente grado di giudizio, non sia supportata da prova convincente. Plausibile appare, di contro, la tesi difensiva secondo la quale siffatta erronea quantificazione sarebbe dovuta, in realtà, ad un mero errore materiale occorso nell'appostazione delle relative somme, riferite all'art. 15, comma 1, del CCNL anzidetto, anziché (come doveva essere) all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, con automatica riproduzione dell'erroneo inserimento iniziale nei due anni successivi.

Di conseguenza, in parte qua la domanda attrice va rigettata, nei confronti di tutti i convenuti avverso i quali è stata proposta.

2.3 In ordine invece alle poste di danno relativa all'irregolare utilizzo del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999, il Collegio osserva che - se rimane in sostanza indimostrato che la metodologia in concreto seguita presso il Comune di Omissis (a dispetto della chiara previsione del CCNL vigente) per conseguire quei miglioramenti del servizio reso all'utenza i quali, soli, avrebbero potuto condurre all'insorgenza del diritto, in capo ai singoli meritevoli, del diritto ad introitare gli emolumenti finalizzati ad incentivare la produttività individuale - risulta viceversa in parte infondato, nel merito, l'argomento secondo il quale il contestato danno erariale nella specie non sussisterebbe anche perché l'art. 17 del CCNL 1.4.1999 non imponeva l'utilizzazione del relativo Fondo con carattere <<selettivo>> (solo, cioè, a vantaggio dei migliori), bensì ne consentiva l'erogazione a tutti coloro che avessero svolto un'attività assolutamente positiva nel concorrere a realizzare specifici piani e progetti strumentali e di risultato, avendo di mira il <<merito di gruppo>> oltre che quello <<individuale>>, né essendo preteso dalla norma contrattuale in parola un controllo quali-quantitativo da svolgersi secondo una particolare modalità tipica.

Va sul punto rammentato che, in base all'art. 17, comma 2, del CCNL 1.4.1999, <<in relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

(omissis).>>.

Ad avviso di questo Giudice, la disposizione è chiara e univoca nello stabilire al verificarsi di quali condizioni era subordinata la legittima erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: agli esiti della valutazione, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal

sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999, del merito e dell'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale. Detto altrimenti, facendo perno sul metodo selettivo e sui risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999, il merito e l'impegno da valutare erano quelli di (soli) gruppi per centri di costo, oppure delle (sole) singole persone fisiche, oppure ancora, insieme, di gruppi per centri di costo e di singole persone fisiche, ma in tutti e tre i casi in competizione gli uni con gli altri (trattandosi di un precipitato naturale della selettività imposta dal CCNL) ai fini dell'accesso ad un emolumento il cui carattere di premialità finisce con l'essere invece frontalmente contraddetto dalla tecnica - in concreto praticata - di erogazione a pioggia.

E' per queste ragioni che, relativamente alla posta di danno inerente le modalità di utilizzo del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999, va pertanto affermata, ricorrendo evidentemente i presupposti richiesti dalla legge (ad iniziare dal nesso di causalità e dall'elemento soggettivo), la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, fatta eccezione per la convenuta C., cui la posta in questione è stata contestata dalla Procura attrice, nei termini soggettivi e quantitativi che saranno di seguito specificati.

2.4 Da ultimo, con riguardo alla posta di danno inerente la misura del trattamento accessorio erogato al personale dirigente, e in specie la dedotta irregolare attribuzione - con CCDI del 23.5.2002 - di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL 12.2.2002, mediante il c.d. travaso di 3.356,97 euro dall'indennità di posizione alla retribuzione tabellare dei dirigenti, si espone quanto segue.

Con il ridetto CCDI, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 maggio 2002, n. 193, il Comune di Omissis, a soli tre mesi dall'entrata in vigore del CCNL, ha disposto l'immediato reintegro dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti secondo la misura prevista dal citato art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL, attribuendo, così, ai dirigenti una quota della retribuzione di posizione che - ad avviso della Procura attrice - non poteva essere corrisposta per espressa previsione del medesimo CCNL. A questa prospettazione, la difesa dei convenuti oppone che siffatto reintegro, se era

teso ad aumentare la retribuzione di risultato non intendeva però cristallizzare all'importo così ridotto l'indennità di posizione, non essendo rivenibile nella contrattazione collettiva alcuna disposizione che vietasse agli enti locali di incrementarla unilateralmente, nei limiti di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL 23.12.1999.

Senonché, come è stato puntualizzato dall'ARAN in una risposta a quesito del 7.3.2002, il nodo della questione sta nel fatto che non può sussistere alcun automatismo tra la riduzione di € 3.356,97 per il finanziamento del nuovo stipendio tabellare e il "ripristino" del medesimo valore a favore dei dirigenti interessati. L'affermazione del comma 2 dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, secondo la quale la retribuzione di posizione si determina "nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art. 26", non ammetteva, infatti, rivalutazioni automatiche, giacché è nell'automatismo, e non nel reintegro in sé, che si annida il problema che rileva nella vicenda per cui è causa.

Secondo l'ARAN, con la entrata in vigore del CCNL del 12.2.2002, il valore minimo della retribuzione di posizione poteva essere incrementato solo se, e quando, fossero state reperite risorse finanziarie sufficienti per tale risultato. Infatti, il comma 3 dell'art. 27, prevedeva espressamente che "le nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 26" dovessero essere destinate "all'adeguamento del valore minimo di cui al comma 2". Ogni ente, pertanto, per poter eventualmente intervenire sulla rivalutazione della retribuzione dei propri dirigenti sia dopo il dicembre 1999, sia dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL del 12.2.2002, non poteva liberamente incrementare le risorse dell'art. 26, ma doveva rispettare i vincoli posti della stessa disposizione contrattuale, aumentando il finanziamento solo nei casi espressamente consentiti, come ad esempio, per la attuazione dell'art. 43 della legge 449 (lett. b), per il recupero della RIA o del maturato economico (lett. e), per l'eventuale utilizzo dell'1,2% (comma 2), per il finanziamento di nuovi servizi (comma 3).

In sintesi, solo dopo aver accertato la legittima disponibilità delle nuove risorse (al netto degli effetti derivanti dalla dedotta riduzione del personale dirigenziale, in quanto realizzata prima, e non dopo, il reintegro in parola) potevano essere applicati i criteri vigenti nell'ente per la determinazione dei valori

delle singole funzioni dirigenziali e, conseguentemente, si poteva realizzare un riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati, con una priorità di intervento per quelli minimi.

Senonché, la tempistica (in termini assoluti, ma anche in rapporto all'entrata in vigore del CCNL 12.2.2002, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del quale è stata eloquentemente ancorata la decorrenza degli effetti del reintegro) secondo cui è stata realizzata l'operazione di reintegro, nei modi sopra descritti, nell'ambito del Comune di Omissis, non dà adito a ragionevoli dubbi sull'effettività dell'automatismo in contestazione (e sull'elemento soggettivo, ai limiti del dolo, che vi appare sotteso), né questa conclusione appare vincibile dalla deduzione difensiva secondo la quale nulla, nella contrattazione collettiva, vietava agli enti locali di incrementare unilateralmente della retribuzione di posizione, nei limiti di cui all'art. 27, comma 2, del CCNL 23.12.1999, non essendo qui in discussione l'incrementabilità di questo emolumento, bensì le modalità con le quali procedervi.

E' per queste ragioni che, anche relativamente alla posta di danno inerente la misura del trattamento accessorio erogato al personale dirigente, e in specie la dedotta irregolare attribuzione - con CCDI del 23.5.2002 - di una quota del trattamento accessorio spettante al personale dirigente ai sensi del CCNL 12.2.2002, mediante il c.d. travaso di 3.356,97 euro dall'indennità di posizione alla retribuzione tabellare dei dirigenti, va pertanto affermata, ricorrendo evidentemente i presupposti richiesti dalla legge (ad iniziare dal nesso di causalità e dall'elemento soggettivo), la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti cui la posta in questione è stata contestata dalla Procura attrice, nei termini soggettivi e quantitativi che saranno di seguito specificati.

3. In ordine ai fatti per cui è causa, del danno che ne è derivato a carico del Comune di Omissis deve rispondere anzitutto il personale amministrativo, nelle persone dei convenuti, Z., B., Z., e, soprattutto, S. e M., per l'apporto attivo e qualificato (nella molteplice qualità di segretario comunale, direttore generale e Presidente del Nucleo di valutazione, il primo, e nella qualità di responsabile del personale, la seconda) alla delegazione di parte pubblica che ebbe a stipulare i CCDI ritenuti nulli dalla Procura attrice e tesi a definire le modalità di utilizzo del fondo di cui all'art. 17 CCNL 1.4.1999, ad eccezione tuttavia

della convenuta C., che va prosciolta da ogni addebito, non essendo emerse a suo carico prove di un ruolo attivo nella delegazione anzidetta.

In ordine agli stessi fatti, peraltro, alla responsabilità che ne discende non si sottraggono neppure i componenti (ad iniziare dal sindaco P. e dall'assessore D. N.) dell'organo di governo dell'Amministrazione, ovvero la giunta, giacché ad essa spettano sia la formulazione dell'atto di indirizzo, dal quale la delegazione trattante di parte pubblica non può discostarsi, sia l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, la quale a sua volta comporta la conseguente formale condivisione dei contenuti dello schema di contratto collettivo decentrato integrativo. Ai fini dell'esclusione o della riduzione della responsabilità in discorso potrebbe rilevare unicamente il personale contrario avviso, se fatto constare formalmente da tali soggetti, nei modi di rito, in ordine ai contenuti contrattuali, anche quando ciò non abbia avuto in concreto l'effetto di impedire la sottoscrizione di un contratto integrativo difforme da quello nazionale. Di siffatta responsabilità andrà perciò tenuto conto nel riparto finale, in tutti i casi - ivi compreso quello per il quale è causa - in cui si riscontrino sussistenti le condizioni complessivamente richieste dalla legge per l'affermazione della responsabilità amministrativa.

Del resto, ha osservato in una recente sentenza la IV Sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 5020 del 2007), affermativa del diritto del consigliere comunale di minoranza ad accedere ai libri mastro e di cassa, <<che, poi, il controllo politico-amministrativo non coincida con un controllo di tipo contabile, è smentito dal fatto stesso che il consigliere comunale è chiamato istituzionalmente a pronunciarsi sull'approvazione del bilancio anche consuntivo; non senza dire che un vero controllo contabile non può prescindere dal riscontro dei dati riportati nei libri con i rispettivi documenti giustificativi, non oggetto dell'istanza di accesso di cui si controverte>>.

Questo perché, secondo i giudici amministrativi di appello, una richiesta di accesso del genere di quella per cui si controverteva, come pure il suo contenuto, non possono essere considerati esorbitanti rispetto alle esigenze cognitive del consigliere comunale, strumentali all'espletamento del suo mandato.

Le implicazioni di questo assunto sono evidenti: il controllo politico-amministrativo di competenza del consiglio comunale e dei suoi singoli componenti non si esaurisce nel controllo di tipo contabile, che ne costituisce viceversa una manifestazione qualificata, tanto è vero che il consigliere comunale è chiamato istituzionalmente (fra l'altro) a pronunciarsi sull'approvazione del bilancio anche consuntivo.

E poiché la IV Sezione ha aggiunto, significativamente, che <<un vero controllo contabile non può prescindere dal riscontro dei dati riportati nei libri con i rispettivi documenti giustificativi>>, va osservato che, se vero controllo contabile è, per il Consiglio di Stato, solo quello sopra descritto, ne discende evidentemente che siffatto riscontro non solo rientra pienamente fra le attribuzioni di ciascun consigliere comunale ma rappresenta, anzi, la forma ordinaria di esercizio del controllo di tipo contabile inteso come manifestazione qualificata del controllo politico-amministrativo esercitabile dai singoli componenti l'organo elettivo.

E se quanto precede vale per il semplice componente dell'organo consiliare, non v'è ragione perché eguale principio di diritto non debba valere anche per il componente l'organo di governo dell'ente, ovvero la giunta.

Analogamente, accanto alla responsabilità del personale amministrativo e dei componenti l'organo giuntale, nelle persone anzitutto del sindaco e dell'assessore pro tempore, il Collegio ritiene che sussista anche quella dei componenti l'organo di revisione del Comune, i quali, in data 18.1.2001, 28.11.2001 e 27.4.2002, hanno avuto per diretta ammissione un ruolo nella vicenda per cui è causa, attestando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (pag. 10 della relativa memoria difensiva), ovvero la capacità del bilancio in corso e degli esercizi futuri a sopportare i maggiori oneri economici derivanti da detta contrattazione (pag. 30 della medesima memoria). Sarebbe infatti in piena contraddizione con il ruolo di garanzia intestato dalla legge ai revisori, ad avviso del Collegio, se essi potessero burocraticamente (ma legittimamente) assolverlo - specie laddove, come nel caso di specie, assuma ex lege una inequivoca valenza certativa - senza dover verificare la coerenza fra CCDI e CCNL di

riferimento, anche sotto il profilo della corrispondenza, ancorché a livello di aggregati, fra gli importi previsti per le singole causali e le regole giuridiche da applicare per la quantificazione di queste ultime.

4. Tutto ciò detto, sotto il profilo della quantificazione dell'addebito va precisato altresì che, nel caso di contratto individuale di lavoro nullo o annullabile, l'art.2126 cod. civ., rubricato "Prestazione di fatto con violazione di legge", sulla base della distinzione concettuale tra contratto e rapporto di lavoro, mantiene in favore del lavoratore gli effetti del sinallagma già prodotti, sempre che l'invalidità radicale non derivi da causa od oggetto illecito, con la conseguenza che il lavoratore subordinato ha in ogni caso diritto alla retribuzione (ed ad ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l'instaurazione del rapporto) per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sia stata concretamente e realmente effettuata. Appare però chiaro, ad avviso del Collegio, che la presunzione (giusta o sbagliata che sia) sottesa alla regola di cui l'art.2126 cod. civ., e cioè la presunzione di utilità (in misura pari, oltre tutto, alla spesa correlativamente sostenuta dall'amministrazione) della prestazione resa dall'esecutore di un contratto nullo o annullabile, se può in astratto (sollevando dubbi di costituzionalità) spiegare qualche effetto per il trattamento economico fondamentale, di certo non può fare altrettanto per il trattamento accessorio, in coerenza con la natura di questo. L'accessorio è infatti, e resta, subordinato, nella spettanza, al verificarsi delle condizioni - presupponenti, invariabilmente, la predeterminazione degli obiettivi e l'implementazione dei sistemi di valutazione - di meritevolezza, nel quadro di una logica comunque selettiva (perché tendente all'incentivazione di determinati comportamenti professionali).

Le considerazioni che precedono non impediscono peraltro al Collegio di ravvisare sussistenti le condizioni, nel caso di specie, per escludere (non soltanto che siano addebitate a titolo danno erariale, nella loro intera rispettiva misura, le somme in contestazione erogate al personale del Comune di Omissis, ma anche) che l'intero danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato agli odierni convenuti, e debba pertanto essere considerato risarcibile, fermo restando lo scomputo da applicare (previamente) in accoglimento delle deduzioni difensive facenti leva sull'argomento che il conferimento delle P.O.

comportava la non erogazione ai soggetti conferitari delle competenze accessorie e delle indennità che sarebbero loro altrimenti spettate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CCNL 31.3.1999.

Va sul punto richiamato il più recente insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale (sent. n. 183 del 2007), nell'ambito del sistema della responsabilità amministrativa, «l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile.

Ciò si ricava da due norme fondamentali della legge di contabilità generale dello Stato, poi ribadite in tutte le leggi successive, secondo le quali la Corte dei conti, «valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» (art. 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e, quando l'azione o l'omissione è dovuta al fatto di più soggetti, «ciascuno risponde per la parte che vi ha preso» (art. 82, secondo comma, del citato regio decreto).

Tali norme, in relazione alle quali si è impropriamente parlato di potere riduttivo, distinguono chiaramente il danno accertato secondo il principio di causalità materiale, cioè il danno subito dall'Amministrazione, dal danno addossato al responsabile: la relativa sentenza di condanna della Corte dei conti è pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio.>>.

Di questo potere - determinativo e insieme costitutivo del debito risarcitorio, da quantificarsi in via equitativa - il Collegio intende fare uso, nel caso di specie, non sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 comma 1 della legge n. 20 del 1994, come novellato dall'art. 3 comma I bis della

legge 639 del 1996, il quale prescrive come noto che in sede di giudizio di responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi "comunque" conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata.

Siffatte condizioni fanno nel caso di specie difetto, ad avviso del Collegio, perché, secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda «il problema della prova il riconoscimento del vantaggio va ancorato quanto meno ad un inizio di prova, da valutare con prudente apprezzamento da parte del giudice» (così, ad es., Sez. III giur. centrale d'appello, sent. n. 201 del 2001), ma nel caso di specie questo inizio per vero manca, non avendo le pur articolate argomentazioni difensive - né la perizia prodotta - fornito a questo Giudice elementi idonei a misurare attendibilmente l'incidenza della pretesa utilitas che sarebbe stata arrecata da (in via prevalente) una c.d. attivazione di nuovi servizi - a più riprese richiamata negli scritti defensionali - la quale dà la netta sensazione di essersi atteggiata in concreto piuttosto a moltiplicazione delle unità organizzative esistenti che non ad ampliamento della gamma di specifiche prestazioni erogabili all'utenza.

Né il vantaggio comunque ottenuto dall'amministrazione pubblica o dalla "comunità amministrata" va confuso con il c.d. potere riduttivo, perché il primo «non riduce la quantificazione del danno ma è un parametro proprio per giungere a tale quantificazione. In altre parole, si può dire che il primo opera, eventualmente, sul risultato scaturito dall'eventuale considerazione del secondo.

In termini processuali ciò significa che l'acquisizione di un vantaggio pari al danno contestato fa, comunque, venir meno, come nel caso di specie, la possibilità stessa di affermare la responsabilità dei convenuti, per mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi: un danno risarcibile» (così, ancora Sez. III giur. centrale d'appello, sent. n. 201 del 2001).

Nell'esercizio del potere - determinativo e insieme costitutivo del debito risarcitorio - ad esso intestato, il Collegio ritiene dunque, a fronte dei comportamenti tenuti dai convenuti, come sopra descritti, di dover ridurre l'addebito in considerazione essenzialmente del maggior impegno che il personale percettore degli emolumenti qui nel complesso in contestazione ha verosimilmente profuso, nell'arco di tempo nel quale si

sono svolti i fatti per cui è causa, non già (e non tanto) sotto l'effetto dello stimolo ingenerato dalla prospettiva di introitare, a risultato conseguito, detti emolumenti, bensì sotto la (diversa spinta rappresentata dalla) forte pressione dell'esigenza contingente - impostasi, per così dire, dall'esterno, all'intera macchina organizzativa comunale - di realizzare progetti (non <<propri>>) innovativi e di grande portata (quale, in particolare, quello del polo fieristico), contraddistinti da una fortissima aspettativa del sistema produttivo, non soltanto locale.

5. Per le ragioni sin qui esposte, e per le causali sopra partitamente indicate, il Collegio ritiene pertanto congruo porre a carico dei convenuti (tenuto conto delle posizioni dei dottori S., nei confronti del quale l'azione erariale è risultata prescritta, e D., deceduto il omissis), a titolo di risarcimento dovuto al Comune di Omissis, le somme di seguito rispettivamente indicate:

- 1) Dr. S. G., nato a Omissis: € 300.000,00;
- 2) Arch. A. B., nato a Omissis: € 10.000,00;
- 3) Arch. Z. M., nato a Omissis: € 17.000,00;
- 4) Dott.ssa Z. E. V., nata a Omissis: € 8.000,00;
- 5) Dott.ssa M. E., nata a Omissis: € 280.000,00;
- 6) Dr. R. R., nato a Omissis: € 80.000,00;
- 7) Rag. V. R., nato a Omissis: € 80.000,00;
- 8) Sig.ra P. P., nata a Omissis: € 33.000,00;
- 9) Sig. D. N. C.N., nato ad Omissis: € 90.000,00,

comprehensive di rivalutazione monetaria e interessi alla data della presente sentenza, e delle spese di giudizio.

La condanna dei convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

Assolve, viceversa, la convenuta P. C. dall'addebito formulato con la domanda attrice, per difetto di prova dei comportamenti contestati (in specie sotto il profilo del nesso di causalità), disponendo che, per

il regolamento delle spese, deve farsi applicazione dell'art. 3 co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996 n. 639, secondo il quale le spese legali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza: la norma è applicabile ai giudizi in corso, in quanto disposizione processuale.

La suddetta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 10 bis, co. 10, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005 n. 248, secondo cui *" le disposizioni dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto..."*

Nella specie, questo Giudice deve provvedere d'ufficio alla liquidazione di onorari e diritti spettanti come per legge alla difesa del convenuto prosciolto nel merito (Cass., sez. III, 9 febbraio 2000 n. 1440), non essendo stata depositata l'apposita nota di cui all'art. 75 disp.att. c.p.c. La liquidazione è effettuata in conformità alle norme ed alle tabelle A (tavola V[^]) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127, applicando per quanto riguarda il valore della causa, gli artt. 10 e 11 c.p.c.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, della difficoltà della causa e della difesa svolta dal difensore, ritiene il Collegio che dette competenze possano essere liquidate al minimo tariffario previsto dalle tabelle, non presentando la causa questioni di particolare complessità giuridica o speciali difficoltà processuale, mentre devono essere altresì liquidate le "spese generali" nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili di cui all'art. 14 del citato D.M.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - definitivamente pronunciando, condanna i seguenti convenuti a corrispondere al Comune di Omissis le somme di seguito rispettivamente indicate:

- 1) Dr. S. G., nato a Omissis: € 300.000,00;
- 2) Arch. A. B., nato a Omissis: € 10.000,00;
- 3) Arch. Z. M., nato a Omissis: € 17.000,00;
- 4) Dott.ssa Z. E. V., nata a Omissis: € 8.000,00;
- 5) Dott.ssa M. E., nata a Omissis e: € 280.000,00;
- 6) Dr. R. R., nato a Omissis: € 100.000,00;
- 7) Rag. V. R., nato a Omissis: € 100.000,00;
- 8) Sig.ra P. P., nata a Omissis: € 43.000,00;
- 9) Sig. D. N. C. N., nato ad Omissis: € 100.000,00,

comprehensive di rivalutazione monetaria e interessi alla data della presente sentenza, e delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.396,29.

Assolve, viceversa, la convenuta P. C. dall'addebito formulato con la domanda attrice, liquidando e ponendo a carico del Comune di Omissis, ai fini del rimborso previsto dall'art. 3, co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 conv. con l. 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che detto ente è tenuto a pagare per onorari e diritti di difesa alla parte convenuta prosciolta, nella misura di euro 8.321,00 (di cui euro 7.145,00 per onorari), oltre il 12,5% per le "spese generali" di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.11.2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Dr. Massimiliano Atelli

Dr. Antonio Caruso

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI

CONS. Antonio Caruso

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 8 Lug. 2008

Il Dirigente

Dott. Stefano Speranzoni